



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

INGEGNERI CIVILI E AMBIENTALI, INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE

---

Via L. Massignan, n. 4/b - 36100 VICENZA - Tel. 0444 322947

E-mail: [segreteria@ordine.ingegneri.vi.it](mailto:segreteria@ordine.ingegneri.vi.it) - PEC: [ordine.vicenza@ingpec.eu](mailto:ordine.vicenza@ingpec.eu) Sito: <http://www.ordine.ingegneri.vi.it>

---

## **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE, TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI COLLAUDATORI STATICI PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE**

Approvato con Delibera del Consiglio dell'Ordine nella seduta n. 38 del 25/01/2024

---



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

INGEGNERI CIVILI E AMBIENTALI, INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE

---

Via L. Massignan, n. 4/b - 36100 VICENZA - Tel. 0444 322947

E-mail: [segreteria@ordine.ingegneri.vi.it](mailto:segreteria@ordine.ingegneri.vi.it) - PEC: [ordine.vicenza@ingpec.eu](mailto:ordine.vicenza@ingpec.eu) Sito: <http://www.ordine.ingegneri.vi.it>

---

## REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE, TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI COLLAUDATORI STATICI PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE

### Art. 1 - Premessa

1. Premesso che il Consiglio dell'Ordine, tra le funzioni attribuite per legge, è tenuto a vigilare sulla tutela dell'esercizio professionale degli iscritti, *affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza*, e che *l'attività dell'ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente ed è decisiva per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita*, l'elenco di collaudatori statici che l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza predispone è redatto nel rispetto di quanto prescrivono le norme in materia ed è funzionale e finalizzato alla segnalazione delle terne che l'Ordine è tenuto a fornire ai sensi dell'art. 67, comma 4, del D.P.R. 380/2001 (art. 7 legge 1086/1971), ossia *«quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore»*.
2. Si ribadisce che nei casi non assoggettati al comma 4 dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001, ossia quando il committente non è anche costruttore, tutti gli iscritti all'Ordine nella sezione A, settore Civile e Ambientale, che abbiano almeno dieci anni di anzianità di iscrizione possono, su incarico diretto del committente, collaudare le costruzioni realizzate con qualsiasi materiale e sistema costruttivo disciplinato dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.
3. In ogni caso, ai sensi del punto 9.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018, il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d'opera.
4. I modelli e gli schemi allegati al presente regolamento ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

### Art. 2 - Domanda di inserimento nell'elenco collaudatori

1. La domanda di inserimento nell'elenco dei collaudatori statici va inoltrata dall'iscritto all'Ordine, a mezzo PEC, utilizzando il modulo predisposto ed allegato al presente regolamento.
2. Le domande di inserimento nell'elenco dovranno essere corredate dalla documentazione attestante i requisiti minimi di cui al successivo art. 4.
3. L'iscrizione degli ingegneri richiedenti l'inserimento nell'elenco collaudatori statici dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza è approvata con delibera del Consiglio dell'Ordine.
4. Le domande di inserimento nell'elenco possono essere presentate tra il 1° febbraio e il 30 aprile e tra il 1° agosto e il 31 ottobre di ciascun anno. La Commissione Collaudatori di cui all'art. 5 si riunisce almeno due volte l'anno e provvede alla valutazione della documentazione allegata alla domanda entro sei mesi dal ricevimento della stessa.



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

INGEGNERI CIVILI E AMBIENTALI, INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE

---

Via L. Massignan, n. 4/b - 36100 VICENZA - Tel. 0444 322947

E-mail: [segreteria@ordine.ingegneri.vi.it](mailto:segreteria@ordine.ingegneri.vi.it) - PEC: [ordine.vicenza@ingpec.eu](mailto:ordine.vicenza@ingpec.eu) Sito: <http://www.ordine.ingegneri.vi.it>

---

## **Art. 3 - Approvazione e aggiornamento dell'elenco**

1. Le domande di inserimento nell'elenco sono approvate dal Consiglio dell'Ordine previo parere favorevole della Commissione Collaudatori di cui all'art. 5.
2. L'elenco è formato dai nominativi dei professionisti a seguito di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.
3. Per ciascun ingegnere iscritto nell'elenco dovrà essere riportato, nel seguente ordine, il cognome, il nome ed il numero di iscrizione all'Ordine.
4. L'elenco ed ogni suo aggiornamento sono pubblicati sul sito dell'Ordine.

## **Art. 4 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco**

1. Per essere inseriti nell'elenco dei collaudatori il professionista dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione da almeno dieci anni, al momento della domanda, alla sezione A, settore Civile e Ambientale, dell'albo degli ingegneri;
  - b) superamento, nel corso di laurea sostenuto, degli esami di Scienza delle Costruzioni e di Tecnica delle Costruzioni;
  - c) essere in possesso di polizza assicurativa professionale a copertura dei rischi derivanti all'attività di collaudatore statico;
  - d) essere in regola con le quote di iscrizione all'Ordine;
  - e) essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua;
  - f) non aver riportato negli ultimi cinque anni precedenti la data di richiesta di inserimento sanzioni disciplinari più gravi di quella minima (avvertimento) prevista dall'ordinamento professionale di cui all'art. 45 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537;
  - g) specifico curriculum professionale, contenente l'elenco delle principali opere per le quali il richiedente abbia espletato, negli ultimi cinque anni, almeno cinque incarichi di progettazione strutturale e/o direzione dei lavori strutturali e/o collaudi statici.

## **Art. 5 - Commissione collaudatori**

1. Il Consiglio dell'Ordine nomina, ad inizio del proprio mandato, i componenti della Commissione Collaudatori statici per la valutazione delle domande degli iscritti per l'inserimento nell'elenco dei collaudatori da cui attingere i nominativi per la designazione delle terne.
2. La Commissione rimane in carica fino alla nomina da parte del Consiglio successivo dei nuovi componenti della Commissione.
3. La Commissione Collaudatori è composta da almeno tre componenti, di cui almeno uno Consigliere dell'Ordine.
4. La Commissione collaudatori svolge le seguenti funzioni:
  - valuta le domande ed i requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco collaudatori;



# ORDINE DEGLI INGEGNERI

## DELLA PROVINCIA DI VICENZA

INGEGNERI CIVILI E AMBIENTALI, INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE

---

Via L. Massignan, n. 4/b - 36100 VICENZA - Tel. 0444 322947

E-mail: [segreteria@ordine.ingegneri.vi.it](mailto:segreteria@ordine.ingegneri.vi.it) - PEC: [ordine.vicenza@ingpec.eu](mailto:ordine.vicenza@ingpec.eu) Sito: <http://www.ordine.ingegneri.vi.it>

---

- richiede chiarimenti e/o integrazioni se necessarie, con contestuale sospensione della domanda del richiedente;
- esprime parere favorevole o meno alle richieste di inserimento nell'elenco;
- esprime parere sul rispetto dei contenuti del certificato di collaudo redatto dal professionista in conformità allo "SCHEMA DI RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO" approvato dal Consiglio dell'Ordine.

### **Art. 6 - Richiesta delle terne**

1. Le richieste di terne di collaudatori ai sensi dell'art. 67, comma 4, del D.P.R. 380/2001 (art. 7 legge 1086/1971), dovranno essere presentate dalle imprese costruttrici all'Ordine, a mezzo PEC, utilizzando il modulo predisposto ed allegato al presente regolamento, compilato in ogni sua parte.
2. Le imprese costruttrici dovranno richiedere una terna di collaudatori per ogni costruzione strutturalmente indipendente da cielo a terra, anche nel caso si tratti di un complesso di edifici adiacenti o contigui.
3. Le richieste di terne sono soggette al versamento dei diritti di segreteria come deliberato dal Consiglio dell'Ordine.

### **Art. 7 - Designazione delle terne**

1. Ciascuna designazione di terna avviene tramite il sorteggio di tre ingegneri iscritti nell'elenco dei collaudatori.
2. I nominativi sorteggiati vengono esclusi dai successivi sorteggi sino al completo esaurimento dei restanti nominativi presenti nell'elenco collaudatori.
3. Il sorteggio dei nominativi è a cura del personale della segreteria che deve redigere apposito verbale.
4. Per essere designati i professionisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - essere in regola con le quote di iscrizione all'Ordine;
  - essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua;
  - non aver riportato negli ultimi cinque anni precedenti la data del sorteggio sanzioni disciplinari più gravi di quella minima (avvertimento) prevista dall'ordinamento professionale di cui all'art. 45 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.
5. La designazione delle terne, individuate con le modalità sopra esposte, avviene con approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.
6. Per il rispetto dei principi di prevenzione della corruzione e trasparenza, i Consiglieri in carica non possono essere designati per le terne.

#### **Art. 8 - Motivi di incompatibilità**

1. I motivi di incompatibilità di designazione del professionista, oltre a quanto previsto dalla legge, possono essere i seguenti:

- ingegnere che abbia assunto un ruolo e/o svolto attività riconducibili all'opera oggetto di collaudo (RUP, validatore, verificatore, ecc.);
- ingegnere che abbia rapporto professionale abituale (da intendersi come almeno tre incarichi negli ultimi tre anni) con l'impresa esecutrice ovvero occasionale, ma contemporaneo al collaudo;
- rapporti di parentela e/o affinità fino al sesto grado con i soggetti interessati al collaudo (progettista, direttore dei lavori, amministratore o socio dell'impresa);
- ingegnere facente parte di associazione professionale, società tra professionisti o qualunque forma societaria con il progettista, direttore dei lavori e amministratore o socio dell'impresa interessati al collaudo.

2. Possono essere anche determinate di volta in volta altre cause di incompatibilità valutate dal Consiglio dell'Ordine.

3. Non costituiscono motivo di incompatibilità relativamente all'opera oggetto di collaudo lo svolgimento delle seguenti attività:

- coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e/o di esecuzione (CSE) di cui al D.Lgs n. 81/2008;
- redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) di cui al D.Lgs n. 192/2005.

4. La designazione delle terne è comunque soggetta alla verifica di eventuali incompatibilità tra gli ingegneri individuati e l'opera da collaudare.

5. In caso di incompatibilità il professionista designato è tenuto a comunicare all'impresa e all'Ordine, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione, la rinuncia alla designazione, a seguito della quale l'Ordine provvederà a comunicare all'impresa un nuovo nominativo. Il nominativo dell'ingegnere incompatibile verrà reinserito nell'elenco dei nominativi da designare.

#### **Art. 9 - Obblighi del collaudatore**

1. L'ingegnere incaricato dall'impresa del collaudo statico ha l'obbligo di comunicare all'Ordine, entro 30 giorni dalla data di conferimento dell'incarico, l'accettazione dello stesso.

2. Effettuato il collaudo, l'ingegnere dovrà presentare all'Ordine copia del certificato di collaudo statico depositato presso il Comune, con relativa attestazione di avvenuto deposito, entro 60 giorni dal deposito del collaudo.

3. Il compenso del collaudatore è correlato all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere reso noto al committente in forma scritta, comprese spese, oneri e contributi.

4. Nel caso di collaudo reso a imprese soggette all'equo compenso di cui alla legge n. 49 del 21 aprile 2023, il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alla caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi fissati dai decreti ministeriali, ai sensi dell'art.1 della legge citata. In tali casi il professionista è tenuto a trasmettere all'Ordine, unitamente al collaudo statico, il preventivo in forma scritta sottoscritto dall'impresa.

5. Poiché la segnalazione in terna avviene da parte dell'Ordine, sulla base di un elenco deliberato dal Consiglio, il professionista che assume l'incarico di collaudo statico dovrà, nell'espletamento della prestazione, attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) svolgere il proprio incarico in termini esaustivi, professionalmente ed eticamente corretti, secondo le leggi e norme vigenti e il codice deontologico approvato dall'Ordine;
- b) essere in regola con le quote di iscrizione all'Ordine;
- c) essere in regola con la formazione professionale continua;
- d) espletare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 e della relativa Circolare applicativa (Circ. n. 7/C.S.LL.PP. del 21.01.2019) e successive modifiche;
- e) rispettare le disposizioni contenute nel regolamento dei collaudatori per la designazione delle terne approvato dal Consiglio dell'Ordine;
- f) redigere l'atto di collaudo rispettando i contenuti dello schema predisposto e approvato dal Consiglio dell'Ordine che si ritengono necessari per il corretto espletamento dell'incarico;
- g) pattuire un compenso conforme ai decreti ministeriali nei casi soggetti alla legge n. 49 del 21 aprile 2023 sull'equo compenso.

#### **Art. 10 - Cancellazione dall'elenco**

1. Richiamando i contenuti dei precedenti articoli 4, 7, 8 e 9, l'inosservanza dei seguenti obblighi comporta la cancellazione dall'elenco dei collaudatori statici:

- non possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 7;
- mancata comunicazione all'Ordine dall'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8;
- mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 9;
- mancata presentazione all'Ordine entro 60 giorni senza motivata giustificazione del certificato di collaudo e del preventivo in forma scritta se previsto;

2. La cancellazione dall'elenco da parte del Consiglio dell'Ordine, oltre che per i motivi sopra riportati, potrà essere deliberata per una qualsiasi altra mancanza accertata nei confronti dell'ingegnere, anche non attinente a collaudi statici.

3. Nei casi di cancellazione per i motivi di cui ai precedenti comma 1 e 2 il professionista non potrà fare domanda di nuova iscrizione entro due anni dalla data di cancellazione.



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

INGEGNERI CIVILI E AMBIENTALI, INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE

---

Via L. Massignan, n. 4/b - 36100 VICENZA - Tel. 0444 322947

E-mail: [segreteria@ordine.ingegneri.vi.it](mailto:segreteria@ordine.ingegneri.vi.it) - PEC: [ordine.vicenza@ingpec.eu](mailto:ordine.vicenza@ingpec.eu) Sito: <http://www.ordine.ingegneri.vi.it>

---

## **Art. 11 - Applicazione e regime transitorio**

1. L'approvazione del presente regolamento annulla e sostituisce il precedente regolamento.
2. Fino alla data di approvazione dell'elenco collaudatori istituito ai sensi del presente regolamento, resta valido il precedente elenco.

Allegati:

1. SCHEMA DI RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO (ALLEGATO A);
2. DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI COLLAUDATORI STATICI PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE (ALLEGATO B);
3. MODULO DI RICHIESTA TERNA COLLAUDATORI (ALLEGATO C).